



**Agenzia Lucana di Sviluppo
e di innovazione in agricoltura**

Matera, via Annunziatella 64
www.alsia.it

Riforma fondiaria: per saperne di più

Dopo la seconda guerra mondiale, la situazione “incandescente” delle campagne italiane, in particolare di quelle meridionali, per i problemi gravissimi di carattere socio-economico, divenne il fulcro dell’interesse politico nazionale. A preoccupare era il confronto aspro tra i contadini che reclamavano la terra, occupando i latifondi in modo sempre più frequente, e la ma potente classe dei pochi proprietari terrieri.

Nonostante la situazione di arretratezza che caratterizzava i territori del Mezzogiorno, l’agricoltura rappresentava comunque l’attività più importante. Lo scenario era frutto principalmente del regime fondiario: la proprietà delle terre risultava concentrata nelle mani della ristretta cerchia della borghesia. I latifondisti cedevano in uso ai contadini gli appezzamenti di terreno richiedendo canoni di fitto onerosi, oppure pagando ai contadini magre ricompense. Ne derivavano forti squilibri di carattere economico e sociale. Si rendeva allora necessario un intervento di rinnovamento delle strutture, ma la situazione risultava essere tutt’altro che di semplice soluzione, poiché implicava un attacco al diritto di proprietà dei latifondisti.

Per arginare la fame di terra furono predisposti alcuni provvedimenti legislativi per far fronte alla grave situazione occupazionale dell’immediato dopoguerra. Primi fra tutti furono i 6 “decreti Gullo”, nel 1944 e nel 1945. Tali norme furono finalizzate alla definizione delle quote di divisione dei contratti di mezzadria e alla concessione di terre incolte o mal coltivate a gruppi di contadini associati in cooperativa.

Il salto qualitativo si ottenne inserendo all’art. 44 della Costituzione della Repubblica Italiana il principio che *“al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alle proprietà private, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive [...]”*. In attuazione di tale principio costituzionale, negli anni immediatamente successivi vennero varate le tre basilari normative per l’attuazione della Riforma, che nell’intenzione del legislatore avrebbe dovuto essere una Riforma Agraria:

- la “legge Sila” (n. 230 del 12 maggio 1950), che stabilì l’esproprio immediato delle proprietà al di sopra dei 300 ettari ricadenti nel territorio silano-jonico;
- la “legge Stralcio” (n. 841 del 21 ottobre 1950), che valse per tutti

Riforma fondiaria: per saperne di più

gli altri territori che non fossero Calabria e Sicilia, e stabilì i territori di applicazione e i criteri per gli espropri;

- la legge della Regione Sicilia n. 104 del 27 dicembre 1950.

Con questi tre provvedimenti si attuò la Riforma lì dove era più forte l'esigenza di una redistribuzione delle terre, che si configurò anche come un riordino fondiario. Le difficoltà del settore e, più in generale, il complesso assetto economico nazionale spinsero il legislatore a procedere per priorità, e tra queste venne individuata quella di frantumare il latifondo e redistribuire le terre a favore dei contadini. Fu invece accantonata l'idea di una riforma più generale per il Paese.

La Riforma fondiaria venne operata in 8 specifici comprensori di bonifica:

- Delta Padano;
- Maremma Tosco Laziale;
- Fucino in Abruzzo;
- Appulo Lucani (comprendenti le regioni della Puglia, Lucania e Molise);
- Campania (Piana del Sele e Piana del Volturno-Garigliano);
- Calabria (territori silano-jonici e zona di Caulonia);
- Sicilia;
- Sardegna.

Nel sistema legislativo prodotto rientrarono a pieno titolo anche i provvedimenti per l'istituzione dei nuovi Enti, ossia di organismi autonomi utili a decentrare l'attività operativa di riforma altrimenti difficilmente applicabile da parte di un unico organismo centrale. Dei nuovi Enti appositamente creati, alcuni vennero costituiti quali "Sezioni speciali" in seno ad Enti di colonizzazione agricola già esistenti, mentre altri furono costituiti ex novo.

Tra le Sezioni speciali costituite sulla base di enti preesistenti, ci fu quella per la Riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise. Questa Sezione speciale fu costituita dal DPR n. 67 del 7 febbraio 1951 presso l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania. La Sezione, che si occupava di espropri, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini, aveva però competenze anche sui territori del Molise, così come previsto dall'art. 1 dello stesso Decreto.

Il comprensorio di Puglia, Lucania e Molise fu il più vasto d'Italia. Abbracciava una superficie territoriale di circa 1.502.000 ettari, di cui

Riforma fondiaria: per saperne di più

poco più di 1.453.000 ettari di superficie agro-forestale, interessando il territorio di 129 comuni ricadenti nelle 8 province di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Matera, Potenza e Campobasso.

Si trattava dunque di preparare i programmi finalizzati non soltanto a redistribuire la terra, ma anche a trasformarla, mediante lo svolgimento di compiti diversi:

- studio dell'ambiente e dei terreni da espropriare;
- definizione, pubblicazione ed esecuzione dei piani di esproprio;
- l'individuazione dei "poderi" e delle "quote", tenendo conto delle condizioni agronomiche dei terreni, per procedere alla programmazione ed alla progettazione di trasformazione fondiaria e agraria. I "poderi" corrispondevano ad aziende autosufficienti, in quanto le loro dimensioni (anche fino a 15 ettari) erano tali da poter assicurare un reddito adeguato per la famiglia contadina. Le "quote" (solitamente dai 2 ai 4 ettari) erano appezzamenti di terreno destinati solo ad integrare il reddito di contadini, eventualmente già possessori di altre superfici;
- realizzazione di case e annessi colonici, strade, impianti strutturali;
- le assegnazioni ai contadini aventi diritto.

In sostanza la Riforma, sebbene esclusivamente "fondiaria", attuò una vera e propria opera di colonizzazione e trasformazione di interi territori.

L'impresa coltivatrice, ora impresa familiare, diventava elemento portante dell'organizzazione dell'economia agricola e punto di riferimento della politica rurale.

Alle famiglie assegnatarie veniva poi garantita anche una residenza stabile, oltre che punti di aggregazione e di servizio: le costruzioni erano di diverse tipologie, a seconda dell'appoderamento.

Agli Enti di Riforma in particolare venne attribuito il compito di assistenza tecnica ed agraria ai coltivatori e quello di organizzare, programmare e indirizzare le attività agricole e fondiarie nonché quello di innalzare la capacità imprenditoriale dei nuovi assegnatari così da valorizzare e trasformare interi comprensori. In questo quadro vanno anche individuati tutti gli interventi realizzati per fini sociali, in particolare quelli finalizzati alla scolarizzazione di massa.

L'appoderamento delle campagne, ossia la formazione della proprietà contadina attraverso la concessione del fondo sul quale era costruita la casa colonica, era la finalità primaria della redistribuzione delle terre espropriate. Il principale obiettivo della Riforma era infatti quello di

popolare interi territori che all'epoca erano disabitati e abbandonati. Questo intervento di colonizzazione però imponeva un adeguamento alle realtà storiche delle zone, in quanto, in particolare nel Mezzogiorno, non vi era una tradizione poderale dell'insediamento delle popolazioni rurali. Il latifondo, organizzato in massima parte attraverso masserie, prevedeva manodopera bracciantile, che risiedeva nei paesi arroccati sulle colline o in montagna. Poiché questi braccianti erano i destinatari dell'intervento riformatore, risultò quasi ovvio e necessario prevedere nei comprensori strutturazioni urbanistiche che fossero in grado di ricostituire nuclei di concentrazioni economico-sociale capaci di ricostruire ambienti simili agli agglomerati dai quali i braccianti, futuri contadini, provenivano.

Questi orientamenti porteranno, entro qualche anno, ad assegnare agli Enti veri e propri compiti di sviluppo (Legge n. 901/1965, "Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività").

Con la Legge 30 aprile 1976, n. 386 ("Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo"), le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, anche in ordine all'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, vennero trasferite alle regioni competenti per territorio. Pertanto furono soppressi gli Enti di sviluppo nati con la Legge n. 901/1965, e le regioni del comprensorio Appulo Lucano provvidero all'emanazione di leggi regionali che sancirono l'istituzione di Enti di sviluppo agricolo regionali di diritto pubblico.

La Basilicata con legge regionale del 25 luglio 1977 n. 26 istituì l'E.S.A.B. (Ente di sviluppo agricolo in Basilicata), organizzato in un ufficio centrale con sede a Matera, ove ebbe sede anche la direzione generale, e un ufficio provinciale con sede a Potenza.

Con Legge regionale 7 agosto 1996, n. 38 ("Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata – ESAB - ed istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura – ALSIA") fu poi sciolto l'ESAB, e i compiti residuali sulla Riforma fondiaria affidati appunto all'Agenzia, e disciplinati da norme successive, in particolare dalla L.R. 14 aprile 2000, n. 47 (e successive sue modifiche e integrazioni).

Attualmente è operativo il nuovo Regolamento di Gestione e Dismissione dei beni della Riforma Fondiaria, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 15 gennaio 2019, n. 3.